

BITRIGAS S.R.L.

**Piazza Municipio 1 – 71032 BICCARI (FG)
C.F. e P. IVA 03262370715 – R.E.A. 234367**

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO – ESERCIZIO 2017
EX ART. 6, COMMA 4 DEL D.LGS N. 175/2016**

Sommario

| | |
|--|---|
| Premesse..... | 3 |
| I principi applicabili alle società partecipate..... | 5 |
| La norma di riferimento – Art. 6 del D.Lgs 175/2016 | 5 |
| Misure intraprese da Tribigas srl in ottemperanza all’art. 6 del D.Lgs 175/2016. | 6 |
| Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi | 6 |
| Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale | 6 |
| Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario..... | 7 |
| Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario..... | 9 |
| Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario..... | 9 |

Premesse

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha strutturalmente rivisitato la disciplina delle società a partecipazione pubblica. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato adottato in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di *“assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”*, attraverso la *“razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”* e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche”*.

L’art. 1, c. 1 del decreto chiarisce che esso si applica alla *“costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*.

Il Dlgs. 175/2016 contiene dunque una serie di norme generali e varie norme speciali dedicate a fattispecie particolari quali le Società *in house* (art. 16), le società a partecipazione pubblico-privata (art. 17), le società quotate (art. 18) e le società partecipate dagli enti locali (art. 21) come la Bitrigas srl.

Con riferimento alla legge delega, giova ricordare che con sentenza n. 251 del 2016 la Corte costituzionale nel novembre 2016 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui, in combinato disposto con l’articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che i decreti legislativi attuativi (tra i quali il 175/2016) fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia del decreto legislativo già emanato ed in vigore, la Sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Il Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017, ha approvato un nuovo schema di decreto legislativo concernente *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* che modifica in parte quello precedente e con nota del 24 febbraio 2017, prot. n. 323 lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per il proprio parere.

Nel merito, nel corso dell’Adunanza della Commissione speciale del 8 marzo 2017 (n. 638 del 14.03.2017), il Consiglio di Stato ha reso il parere favorevole con osservazioni sul decreto correttivo del Testo unico sulle partecipate, affermando che esso non dovrebbe limitarsi ad attuare la citata sentenza della Corte costituzionale, ma anche introdurre tutte le modifiche necessarie per risolvere incertezze e per far funzionare, nella pratica, le problematiche emerse dopo l’entrata in vigore della riforma.

Tra i vari rilievi, si segnalano in particolare:

- la perdurante criticità, evidenziata già con il primo parere sullo schema di testo unico, di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di escludere singole società dall’applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo, con possibile violazione del principio di legalità e dubbio fondamento nella legge di delega;
- la grave criticità di estendere, con il correttivo, tale potere derogatorio anche ai Presidenti delle Regioni, perché ciò consentirebbe a un’autorità regionale di derogare, con suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell’ordinamento civile;
- l’incertezza sul riparto tra giudice civile e giudice contabile sulla responsabilità degli amministratori delle società partecipate, su cui il Consiglio di Stato propone di distinguere con maggiore chiarezza per evitare possibili sovrapposizioni;
- l’esigenza di rendere effettivo il principio di *“fallibilità”* delle società pubbliche, raccordandone la disciplina con la norma del t.u. che impone alle amministrazioni locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società *in house*, misura che *“negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire”* e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato;

- la necessità di pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti *in house* (oggi collocata, con qualche difformità, sia nel t.u. sulle società partecipate sia nel codice dei contratti pubblici) e di chiarirne alcuni aspetti, tra cui la modalità di scelta del socio privato;
- l'opportunità di specificare l'applicabilità del codice dei contratti pubblici anche agli acquisti di beni e servizi da parte delle società pubbliche;
- l'importanza "cruciale" del ruolo del Ministero (e, in prospettiva, delle Regioni) contro le elusioni dalla riforma, su cui andrebbero irrobustiti i poteri di intervento, e della fase transitoria di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche attuali entro il 30 giugno 2017: il Consiglio di Stato sottolinea "la grande rilevanza di queste disposizioni per l'effettivo successo dell'intera riforma", per le quali "andrebbe ulteriormente rafforzata, con particolare riferimento all'operazione in questione, la funzione di controllo e monitoraggio".

Con particolare riferimento all'articolo 6 del decreto, sul quale è focalizzata la presente relazione, il Consiglio di Stato afferma:

"Il comma 1 della norma in esame prevede che «le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività».

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 968, aveva formulato i seguenti rilievi.

In primo luogo, si era richiesto di precisare l'ambito in cui l'attribuzione di un «diritto speciale o esclusivo» può far sorgere un dovere di attuazione del principio di separazione. In particolare, si era rilevata l'opportunità di chiarire che, nei casi in cui tali diritti siano stati riconosciuti secondo modalità tali da assegnare ad essi valenza "non di privilegio", il principio di separazione non dovrebbe operare. In questa prospettiva, potrebbero venire in rilievo i casi in cui detti diritti siano attribuiti all'esito di una procedura di gara (come previsto dall'art. 114, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016) ovvero quale forma di "compensazione" rispetto agli obblighi di servizio di interesse economico generale imposti alla società pubblica.

In secondo luogo, si era segnalato che l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di separazione si pone anche nel caso in cui la società svolga contestualmente attività amministrativa e attività economica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2008, ha affermato che anche in questi casi si debba assicurare il rispetto del principio in esame.

Infine, il Consiglio di Stato aveva suggerito di introdurre, per evitare non ragionevoli differenziazioni di trattamento, una disposizione che preveda che il principio di separazione operi allo stesso modo in presenza di un'attività posta in essere da società private. Si era, pertanto, proposto di modificare il comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel senso di consentire anche per quest'ultima l'operatività del principio di separazione contabile, fermo restando, da un lato, le specifiche disposizioni di legge che, in relazione a settori particolari, impongono il rispetto del principio di separazione strutturale, dall'altro, il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di segnalare la necessità di un maggiore rigore.

Ritenendo dunque che l'impianto generale dell'art. 6 verrà conservato, si procede nel seguito a relazionare analizzando la norma così come contenuta nel d.lgs. 175/2016 originario.

La norma di riferimento – Art. 6 del D. Lgs. 175/2016

Bitrigas s.r.l. è una Società controllata al 75% dal Comune di Trinitapoli ed al 25% dal Comune di Biccari e si occupa della distribuzione del gas metano nei territori dei suddetti comuni. La Società è gestita da un Amministratore Unico.

Come si è già avuto modo di osservare, il Testo Unico pone in capo alle società a controllo pubblico una serie di adempimenti e vincoli tra cui, di diretto interesse della presente relazione, quelli individuati all'art. 6 del decreto e che vengono nel seguito dettagliatamente analizzati.

La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" che prescrive:

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma

Misure intraprese da Bitrigas s.r.l. in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs 175/2016

Nel seguito vengono illustrate tutte le misure intraprese dalla Società per ottemperare alle disposizioni contenute nei diversi commi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016.

Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi

In considerazione del fatto che Bitrigas srl svolge attività di sola distribuzione di gas naturale, come previsto dall'AEEGSI, non è tenuto ad adottare un sistema di separazione contabile.

Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Richiamato l'art. 6, c. 2 che prevede che:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

E il comma 4 che stabilisce a sua volta:

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

E richiamato altresì l'art. 14, che ai commi 2, 3 e 4, che precisa:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

L'analisi dei fattori di crisi aziendale ha evidenziato una sostanziale assenza di rischi, come sopra identificati, in virtù delle considerazioni che seguono:

1. I ricavi della società hanno sempre garantito una piena copertura dei costi aziendali, determinando la produzione di utili di esercizio;
2. la società non ha oneri finanziari;
3. L'andamento delle attività produttive è in linea con le previsioni;
4. I costi aziendali sono notevolmente ridotti e non costituiscono una minaccia per la stabilità economico – patrimoniale della società;

5. Come esposto in sede di redazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza, la società ha rischi praticamente nulli di incorrere in fenomeni legati ad attività corruttive.

Rischi legati ai fenomeni corruttivi e attività sensibili.

Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2015-2017, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico del 20 ottobre 2015, le aree aziendali potenzialmente a rischio corruttivo sono state classificate nelle seguenti tipologie:

- A) Rapporti con i Comuni soci, ed eventualmente con altri enti pubblici (contratti, convenzioni, ecc.);
 - B) Attività di front office e di relazione con il pubblico;
 - C) Scelta dei contraenti nell'acquisto di forniture e/o servizi;
 - D) Conferimento o autorizzazione di incarichi a propri dipendenti o a soggetti esterni alla Società;
 - E) Procedure per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera;
 - F) Uso del telefono, del pc e di altri dispositivi e/o attrezzature della Società;
- Inoltre, l'identificazione delle tipologie di processi in capo alla Società ha comportato l'individuazione delle ulteriori seguenti aree a rischio come di seguito elencate:
- G) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - H) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
 - I) affari legali e contenzioso;
 - L) erogazione servizi;

Azioni di mitigazione:

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ha individuato i diversi rischi legati a ciascuna area aziendale determinando i principali tipi di controllo e le modalità di comportamenti nei processi produttivi e decisionali che Bitrigas s.r.l. pone in essere al fine di eliminare la possibilità che si verifichino i fenomeni corruttivi descritti.

Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo Societario

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata, sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell'attività svolta dalla società, in merito all'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, con le ulteriori prescrizioni del co. 3 del D. Lgs. 175/2016.

| Rif. co. 3 | Oggetto della valutazione | Risultanze della valutazione |
|------------|--|---|
| lett. a | Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale | <p>Considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> · che Bitrigas S.r.l. svolge la propria attività totalmente sui territori comunali di Trinitapoli e Biccari, "ereditato" la propria clientela dalla passata gestione Comunale, e che la platea dei clienti utilizzatori finali dei beni e servizi offerti è praticamente immutata; · che la società è a totale controllo pubblico essendo il capitale interamente posseduto dai Comuni di Trinitapoli e Biccari, che esercitano una azione di controllo seppur indiretta; considerate altresì le ridotte dimensioni della società e della sua struttura organizzativa, si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti previsti dal comma 3 lett. a. |
| lett. b | Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione | <p>Premesso che si può definire controllo interno quel sistema che ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio, la misurazione e la mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale e che dunque lo scopo principale del sistema di controllo interno è il perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali, si ritiene che Bitrigas S.r.l., anche sulla base delle considerazioni di cui al punto che precede, attui il controllo interno mediante il lavoro d'insieme compiuto dai componenti dell'organigramma aziendale coordinati dall'amministratore unico. Tale attività è integrata con le attività di controllo della società di revisione della società e dei Revisori dei conti dei Comuni soci.</p> <p>Peraltro, la società ha nominato un responsabile per l'Anticorruzione che tra i vari compiti individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati ai fattori individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2015-2017 ed attua tutti i controlli ivi previsti.</p> |

Alla luce di quanto sopra esposto, reputando che le funzioni ascrivibili all'ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 lett. b siano già previste nell'attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si

ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.

| Rif. co. 3 | Oggetto della valutazione | Risultanze della valutazione |
|------------|--|---|
| lett. c | Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società | Bitrigas s.r.l. non ha adottato il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, in considerazione delle ridotte dimensioni aziendali. Come già accennato in precedenza, nell'ambito del piano Anticorruzione e trasparenza ha adottato il codice di condotta del personale |
| lett. d | Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea | In considerazione delle dimensioni della società, della struttura organizzativa e dell'attività svolta, si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con programmi previsti dal presente comma che appaiono non pertinenti con l'oggetto sociale della Bitrigas s.r.l. |

Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario

In ottemperanza al comma 4 del D. Lgs 175/2016 la presente relazione verrà pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio 2016 che si compone di bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione, nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale.

Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo Societario

Si rimanda alla trattazione di cui al comma 3 circa le motivazioni inerenti alla decisione di non integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori atti/codici/regolamenti.

Biccari, 28.04.2018

L'Amministratore Unico
Alessandro Tursilli